

La dichiarazione deve essere resa da un componente maggiorenne della famiglia, presentando un valido documento di riconoscimento e indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione, il Comune italiano o estero di provenienza e il nome di chi già vi abita. Il richiedente dovrà compilare il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello del Ministero dell'Interno con gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata (scarica il modulo) Tutti i componenti maggiorenni che trasferiscono la residenza devono sottoscrivere il modulo di dichiarazione. Il cambio di residenza può avvenire con subentro in alloggio libero o con sistemazione in alloggio occupato, nel qual caso sarà necessario fornire le generalità dell'occupante, l'eventuale relazione di parentela e produrre copia del documento di identità personale del medesimo.

Tutti i cittadini ai sensi del D.L. n. 47 del 28.3.2014 dovranno produrre la documentazione attestante in base **a quale titolo** (contratto d'affitto o di proprietà) detengono l'immobile; occorre comunque la dichiarazione del proprietario dell'immobile nel caso in cui l'occupazione dell'alloggio avvenga a titolo gratuito o per ospitalità.

In assenza di dichiarazione o di documentazione che comprovi il titolo alla detenzione dell'immobile, la domanda di residenza è **irricevibile. Si ricorda che la dichiarazione di residenza sarà considerata irricevibile nei seguenti casi:**

- quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
 - quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
 - quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
 - quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
 - quando mancano i documenti specificati nei punti sotto elencati.
- Si precisa che sono obbligatori tutti i documenti contrassegnati da un asterisco (*) mentre quelli contrassegnati da due asterischi (**) sono necessari per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

le dichiarazioni dovranno essere accompagnate da una fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e delle altre persone che trasferiscono la residenza. In caso di coniugi, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.

L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione delle stesse. Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l'Ufficiale di Anagrafe provvederà a effettuare l'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica. Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-assenso).

Il rispetto del termine di 45 giorni è garantito dalla presentazione o dall'invio della dichiarazione esclusivamente nei modi ed agli indirizzi/numeri indicati in calce alla presente.

Nel caso in cui gli accertamenti diano invece esito negativo, l'Ufficiale d'Anagrafe comunicherà all'interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. L'interessato - entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione - ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interromperà i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra. Nel caso di mancato accoglimento delle

osservazioni, l'Ufficiale di Anagrafe indicherà la motivazione nel provvedimento con cui avviserà l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente. **L'accertamento negativo comporterà pure la denuncia alle competenti autorità per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 DPR 445/2000).**

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche con le seguenti modalità:

- attraverso gli sportelli di front-office dell'Ufficio Anagrafe
- per raccomandata, indirizzata a Comune di Monte di Procida Via Panoramica sc, 800070 - Napoli
- per via telematica, tramite posta elettronica:
all'indirizzo: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it esclusivamente **ad una** delle seguenti condizioni:
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante;
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.

Tempistica del procedimento

La data di decorrenza dell'iscrizione anagrafica sarà comunque quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

Termine di conclusione del procedimento: 2 giorni dalla data di richiesta di trasferimento, 45 giorni per la chiusura della pratica (Silenzio-assenso). **In presenza di accertamento negativo, l'interessato sarà cancellato dall'Anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000.**

Termini di presentazione

20 giorni dall'avvenuto trasferimento

Orario ufficio

lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (orario continuato)
giovedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00